



Ministero dell'Economia e delle Finanze

## COMUNICATO STAMPA

### Emissioni BOT

Il MEF annuncia l'emissione dei seguenti BOT e il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione:

Termine per la prenotazione da parte del pubblico	Termine presentazione domande in asta (ore 11,00)	Termine collocamento supplementare per BOT a 6 e 12 mesi (ore 15,30)	Data di regolamento
<b>10 settembre 2013</b>	<b>11 settembre 2013</b>	<b>12 settembre 2013</b>	<b>13 settembre 2013</b>

	<b>BOT flessibile</b>	<b>BOT 12 mesi</b>
Durata gg.	101	364
Codice ISIN	da attribuire	IT0004958168
Tranche	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>
Data emissione	13 set 2013	13 set 2013
Data scadenza	23 dic 2013	12 set 2014
Importo offerto (mln. €)	3.000	8.500

<b>Titoli</b>	<b>In scadenza il 13 settembre 2013</b>	<b>In circolazione al 30 agosto 2013</b>
BOT flessibili	-	5.500,000
BOT 3 mesi	-	-
BOT 6 mesi	-	56.574,040
BOT 12 mesi	10.350,000	100.184,644
<b>Totale</b>	<b>10.350,000</b>	<b>162.258,684</b>

Si ricorda che, ai sensi del D.M. 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, sugli importi massimi delle commissioni applicabili alla clientela da parte degli intermediari, per i BOT a 101 gg. la commissione massima è fissata nella misura dello 0,10%.

I BOT sono posti all'asta con il sistema di collocamento dell'asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento. Ciascuno degli operatori partecipanti alle aste può presentare fino ad un massimo di cinque richieste di acquisto.

I buoni possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro. Per ciascuna emissione di BOT, il prezzo fiscale di riferimento è il prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base del corrispondente rendimento medio ponderato.

I rendimenti indicati dagli operatori partecipanti alle aste dei BOT, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento. L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad un milione e mezzo di euro (1.500.000€).

Il collocamento dei BOT verrà effettuato nei confronti degli operatori indicati nei decreti di emissione.

In attuazione di quanto disposto nella Sez.II - Tit. V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e relative norme di attuazione, in relazione alla dematerializzazione dei titoli di Stato, i buoni ordinari del Tesoro sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da

regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, nei termini sopra indicati, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, con l'osservanza delle modalità stabilite nei decreti di emissione. Si ricorda che in caso di malfunzionamento delle apparecchiature, che non consenta l'immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con modulo trasmesso via fax.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito dai decreti di emissione non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Qualora le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente, superino l'importo offerto dal Tesoro, esse verranno prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto diversamente stabilito nei decreti di emissione.

Gli operatori "Specialisti in titoli di Stato" hanno facoltà di partecipare al collocamento supplementare dei BOT annuali, nei termini sopra indicati.

L'offerta della tranche supplementare è stabilita di norma nella misura del 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato in base ai criteri indicati nei decreti di emissione. Tale percentuale rappresenta l'importo offerto nel collocamento supplementare, che il Tesoro si riserva di modificare dopo la chiusura dell'asta ordinaria, in base alle esigenze di domanda espresse dagli operatori. In tale evenienza sarà emesso un comunicato stampa al riguardo.

Gli "Specialisti" che non hanno partecipato all'asta ordinaria non sono ammessi al collocamento supplementare. L'assegnazione avrà luogo al rendimento medio ponderato determinato nell'asta ordinaria. La procedura di collocamento supplementare seguirà le disposizioni contenute nel decreto di emissione.

Roma, 6 settembre 2013